

COMUNE DI PERANO

(PROV. DI CHIETI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

Seduta del 26-04-2016

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICA REGOLAMENTO.

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 21:22 nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano

	Presenti	Assenti
BELLISARIO GIANNI	Presente	
DE LAURENTIS NICOLA	Presente	
PELLICCIOTTA GIULIO	Presente	
IMPICCIATORE EMIDIO	Presente	
IMPICCIATORE EVANDRIO	Presente	
PELLICCIOTTA AMADIO	Presente	
PUGLIESE CARMINE	Presente	
BASSI LISA	Assente	
PELLICCIOTTA DOMENICO	Presente	
VITELLI ILENIA	Presente	
ROSSETTI EGISTO	Assente	
Totale	9	2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Maria Giovanna Maturo**, la quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. **GIANNI BELLISARIO** nella qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2014, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”;
- L’imposta comunale unica, disciplinata dall’art. 1, commi 639 e seguenti della legge 147/2013 si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili, collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato alla erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;
- I suddetti presupposti impositivi giustificano l’articolazione dell’Imposta nella IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, nella TARI (Tassa Rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e nel Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

VISTA la deliberazione del C. C. n. 15 del 10/08/2015, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato modificato il regolamento IUC per le fattispecie introdotte e modificate dalla L. n. 80 del 23/05/2014 di conversione del D. L. n. 47/2014;

ATTESO che la L. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di IMU, e dalle quali scaturiscono modifiche nel regolamento adottato, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10): E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (art. 1 comma 13): dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli ricadenti nei comuni individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993;

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

RITENUTO, quindi, per la parte riguardante l’IMU, di procedere ad adeguare nuovamente il regolamento IUC adottato dall’Ente, come sottoriportato:

- A) Eliminare il comma 1 dell’art. 15 “FATTISPECIE EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE”, che resta solo con il comma aggiunto con la delibera di C. C. n. 15/2015, che diventa pertanto il nuovo comma 1. Per effetto di tale modifica si ha il nuovo art. 15 del seguente tenore: “1. *A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Su detta unità*

immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”;

B) Modificare l'art. 16 “ESENZIONI” come segue:

- Al titolo vengono aggiunte le parole “E RIDUZIONI”;
- Viene aggiunto il comma 7 del seguente tenore: “7. *E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione di detta riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011”;*

C) Modificare l'articolo 12 ad oggetto “TERRENI AGRICOLI” come segue:

- al titolo vengono aggiunte all'inizio le parole “ESENZIONE PER I”;
- il comma 1 è sostituito dal seguente: “*Dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli ricadenti nei comuni individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993; pertanto, poiché Perano è inserito nell'elenco dei Comuni qualificati montani o parzialmente montani della suddetta circolare, i terreni agricoli in questo Comune sono esenti dal pagamento dell'IMU.*”

D) All'art. 6, comma 2, lettera a, vengono aggiunte le seguenti parole: “, *ivi incluse le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica*”;

E) All'art. 13, comma 3, ultimo periodo le parole: “28 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “*termine perentorio del 14 ottobre*”;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), come sottoriportato, prevede:

14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»:

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO, quindi, anche per la parte riguardante la TASI, di procedere ad adeguare il regolamento IUC adottato dall'Ente, come sottoriportato:

A) All'art. 49, il comma 1 è sostituito dal seguente: *“Presupposto impositivo del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*;

B) All'art. 51, il comma 1 è sostituito dal seguente: *“Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, esclusa sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.”*;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 è stato differito al 30/04/2016 il termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto il TUEL n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Udita la relazione del Sindaco;

Udita la dichiarazione di voto del capogruppo di minoranza Pellicciotta: *“favorevole limitatamente alle modifiche previste dalla L. 208/2015”*;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di modificare il Regolamento I.U.C. come segue:

a) Di modificare l'**art. 15 “FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE”**, eliminando il comma 1. Il comma 2 aggiunto con la delibera di C. C. n. 15/2015 diventa pertanto il nuovo comma 1. Per effetto di tale modifica si ha il nuovo art. 15 del seguente tenore: *“1. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su detta unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”*;

b) Di modificare l'**art. 16 “ESENZIONI”** come segue:

- Al titolo vengono aggiunte le parole **“E RIDUZIONI”**, per cui il nuovo titolo è: **“ESENZIONI E RIDUZIONI”**;

- Viene aggiunto il comma 7 del seguente tenore: *“7. E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il*

comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione di detta riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011.”;

- c) Di modificare l'**art. 12** ad oggetto “TERRENI AGRICOLI” come segue:
- al titolo vengono aggiunte all’inizio le parole “ESENZIONE PER I”, per cui il nuovo titolo è: “**ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI**”;
 - il comma 1 è sostituito dal seguente: “*Dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli ricadenti nei comuni individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993; pertanto, poiché Perano è inserito nell'elenco dei Comuni qualificati montani o parzialmente montani della suddetta circolare, i terreni agricoli in questo Comune sono esenti dal pagamento dell'IMU.*”
- d) Di modificare l'**art. 6 “PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO”** come segue: al comma 2, lettera a, vengono aggiunte le seguenti parole: “, *ivi incluse le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica*”;
- e) Di aggiornare l'ultimo periodo del comma 3 dell'**art. 13 “ALIQUOTE E DETRAZIONI”** sostituendo le parole “28 ottobre” con le seguenti: “*termine perentorio del 14 ottobre*”;
- f) Di sostituire il comma 1 dell'**art. 49 “PRESUPPOSTO E FINALITA’ ”** come segue: “*Presupposto impositivo del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*”;
- g) Di sostituire il comma 1 dell'**art. 51 “IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO”** come segue: “*Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, esclusa sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.*”;

Di disporre l’inserimento della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge;

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE TECNICO

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole alla proposta della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. GIANNI BELLISARIO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. GIANNI BELLISARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Giovanna Maturo

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni decorrenti da oggi 09-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Maria Giovanna Maturo)

=DIVENUTA ESECUTIVA IL 26-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Maria Giovanna Maturo)